

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1107

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

*Presentata il 28 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali continua ad avere in Italia proporzioni eccessive in considerazione del ruolo economico del nostro Paese.

L'attuazione di otto importanti direttive comunitarie in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro attraverso il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non è stata ancora completamente sperimentata.

Nel corso della XIII legislatura si è cercato di intervenire legislativamente al fine di dare applicazione ad una delle parti più importanti del decreto legislativo n. 626 del 1994: quella concernente la figura del rappresentante dei lavori per la sicurezza.

Tuttavia il disegno di legge, atto Senato n. 51, non è stato approvato definitivamente e ancora oggi al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza non è garantita la rappresentanza in sede giuridica.

Purtroppo, in numerosi procedimenti penali per reati connessi alla violazione di norme di prevenzione l'imputato chiede di patteggiare la pena limitando le conseguenze a proprio carico, senza tuttavia neppure offrire le garanzie di una rimozione delle cause di danno.

Per questo la presente proposta di legge, che intende evitare che venga vanificato l'impegno profuso nella scorsa legislatura, si pone i seguenti obiettivi:

condizionare l'ammissione alla procedura di patteggiamento alla rimozione della situazione di pericolo e all'avvenuto risarcimento del danno (oppure, per evitare possibili speculazioni, equiparando al risarcimento del danno l'offerta reale di una somma ritenuta congrua da parte del giudice);

completare l'apparato sanitario con riferimento a sanzioni aggiuntive di carattere amministrativo ed all'applicazione obbligatoria in casi determinati di pene accessorie particolarmente efficaci, quali l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

ammettere a partecipare nei procedimenti penali in materia di infortuni e comunque di sicurezza e igiene sia le organizzazioni sia i rappresentanti dei la-

voratori per la sicurezza, con particolari facoltà quale quella di formulare motivate conclusioni a sostegno dell'accusa nonché di avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo e di chiedere la pubblicazione della sentenza.

La presente proposta di legge intende rendere più efficace l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevedendo maggiori controlli e più rigorosi procedimenti in materia di prevenzione e repressione dei reati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).*

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

## ART. 2.

*(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena su richiesta).*

1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando si verta in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.

2. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al comma 1.

3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 non può essere accolta se non vi sia la dimostrazione dell'avvenuto

risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, di cui il giudice ritenga la congruità.

ART. 3.

*(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro).*

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonché avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni che risiedono nelle zone circoscritte ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza.

ART. 4.

*(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie).*

1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali sia prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche

la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso con violazione di norme generali o specifiche di sicurezza e igiene del lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0013120\*